

Allegato "Q" al mio atto

Rep.n.121.150 - Racc.n.26.097

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK"

in sigla "CAPITANK" Società Consortile a

responsabilità limitata

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma degli articoli 2462 e seguenti e 2615 ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata anche Società, con la denominazione sociale di "CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK - Società Consortile a Responsabilità Limitata", in sigla "CAPITANK - soc. cons. a r.l.".

Art. 2 - SEDE

La Società ha la sede legale a L'Aquila.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede sociale nello stesso comune effettuando le comunicazioni previste dalla normativa vigente e di istituire, sopprimere e spostare sedi operative su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

L'Assemblea dei Soci ha il potere di trasferire la sede sociale al di fuori del Comune nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e

	dei revisori, se nominati, per i loro rapporti con la so-	
	cietà, è quello risultante dal libro soci, da istituire anche	
	in difetto di obbligo di legge, e dagli altri libri sociali.	
	Art. 4 - DURATA	
	La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2040	
	e può essere prorogata dall'Assemblea con il consenso di al-	
	meno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di	
	recesso dei Soci dissenzienti.	
	Art. 5 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	La Società non persegue fine di lucro ed ha come scopo isti-	
	tuzionale e prioritario la costituzione, l'ampliamento e il	
	funzionamento sul territorio regionale del Polo D'Innovazione	
	nel settore Chimico-Farmaceutico, ai sensi del Bando POR FESR	
	Abruzzo 2007-2013 - Attività I.1.2 Sostegno alla creazione	
	dei Poli d'Innovazione ed eventuali modifiche, integrazioni e	
	nuovi bandi sia regionali, che nazionali che internazionali.	
	La Società si prefigge di stimolare l'innovazione e incorag-	
	giare l'interazione intellettuale e commerciale, l'uso in co-	
	mune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperien-	
	ze, nonché di contribuire in maniera effettiva ed efficace al	
	trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffu-	
	sione di informazioni tra le imprese e gli enti universitari	
	e di ricerca che costituiscono e costituiranno il Polo, nel	
	settore chimico-farmaceutico, elettromedicale e biomedicale.	
	In particolare, a titolo indicativo e non limitativo la So-	

cietà si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare l'innovazione di prodotto e di processo integrando la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative, la formazione degli imprenditori e degli operatori, nonché favorendo l'interazione tra gli attori della filiera produttiva dei settori;
- rafforzare il sistema imprenditoriale facendo leva sull'eccellenza e sull'innovazione tecnologica;
- utilizzare e sfruttare, in qualsivoglia forma, i risultati ottenuti, acquisire e condividere nuove tecnologie e know-how e gestire progetti tecnologici;
- creare una rete comune, anche per l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti e dei servizi offerti dai soci;
- realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- trasferire know-how ai soci;
- provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'organizzazione e gestione di corsi e l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca e sviluppo ed attività produttive, in collegamento con attività di alta formazione con finanziamento pubblico e privato;
- fornire assistenza e consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca fondamentale e applicata e di studi in campo economico, tecnico e scientifico;
- fornire servizi di consulenza per studi di fattibilità,

	progettazione-attuazione, assistenza finanziaria e altre at-	
	tività per programmi-progetti di nuovi investimenti di pro-	
	dotto o processo nei settori indicati;	
	- fornire assistenza e consulenza per l'ottimizzazione dei	
	consumi energetici e delle tecnologie e per lo smaltimento	
	dei rifiuti;	
	- garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere	
	tecnologico;	
	- garantire l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed	
	il controllo della qualità e la prestazione delle relative	
	garanzie;	
	- promuovere lo sviluppo dell'attività commerciale, la parte-	
	cipazione a convegni e manifestazioni fieristiche, lo svolgi-	
	mento di azioni promozionali, l'esperimento di studi e ricer-	
	che di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposi-	
	zione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo e	
	azioni di marketing;	
	- recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle im-	
	prese, con lo scopo di indirizzare le azioni regionali di so-	
	stegno alla ricerca e all'innovazione;	
	- favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza	
	degli investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di pro-	
	dotti, processi o servizi innovativi, nonché contribuire al	
	trasferimento intersettoriale di conoscenza scientifica e	
	tecnologica;	

	- rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal	
	mondo produttivo;	
	- promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere	
	la cultura dell'innovazione;	
	- promuovere il collegamento tra il tessuto economico e le	
	imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubbli-	
	ci e privati a livello regionale, nazionale e internazionale,	
	nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico,	
	finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e	
	conoscenze e alla ricerca applicata;	
	- predisporre piani, progetti e preventivi per l'ordinato	
	sviluppo del Polo;	
	- realizzare ed offrire alle imprese ed agli enti di ricerca	
	e formazione insediati nel Polo e nel territorio nazionale e	
	internazionale, servizi di innovazione tecnologica, di acces-	
	so alla finanza agevolata per l'attività di ricerca e svilup-	
	po e, più in generale servizi di particolare interesse per le	
	imprese hitech, per le imprese e i centri di ricerca e svi-	
	luppo;	
	- favorire l'investimento e l'utilizzo in comune di installa-	
	zioni, attrezzature di laboratorio, ed in generale infra-	
	strutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazio-	
	ne, nonché asset innovativi intangibili;	
	- favorire la mobilità del capitale umano tra imprese oppure	
	tra sistema della ricerca e imprese, nonché l'attrazione di	

			risorse umane particolarmente qualificate;	
			- favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed	
			alle reti internazionali di ricerca scientifica ed industria-	
			le più avanzate nello specifico dominio tecnologico	
			applicativo;	
			- favorire l'accesso delle imprese, in particolare le piccole	
			e medie, alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologi-	
			ca di interesse industriale;	
			- mettere a disposizione servizi specialistici ad alto valore	
			aggiunto atti a promuovere e favorire l'appropriazione del	
			valore dell'innovazione da parte delle imprese appartenenti	
			al Polo;	
			- favorire l'accesso delle piccole e medie imprese apparte-	
			menti al Polo alle risorse comunitarie nel campo della ricer-	
			ca, sviluppo e innovazione;	
			- recepire e interpretare le esigenze formative delle impre-	
			se, con l'obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche	
			e manageriali delle imprese associate al Polo, indirizzando	
			su specifici fabbisogni le azioni di sostegno regionale;	
			- promuovere e curare direttamente l'organizzazione e lo	
			svolgimento dell'attività di formazione professionale e di	
			alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le	
			esigenze di qualificazione e aggiornamento professionale de-	
			gli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle	
			innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la	

formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione;

- compiere ogni atto necessario per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del Polo e della sua attività;

- promuovere la creazione di brevetti, la gestione di strutture e servizi in comune;

- sviluppare il livello di competitività delle aziende associate con analisi ed attività su prodotti, servizi, sistemi produttivi, organizzazione, operazioni, processi, commercializzazione, sistemi di vendita;

- definire piani strategici ed assistenza alla loro esecuzione, per progetti di sviluppo delle aziende associate;

In particolare, la Società si propone di svolgere le seguenti attività:

- analisi dei fabbisogni e diffusione delle innovazioni;

- progettazione di impianti per il miglioramento della produzione di farmaci, prodotti elettromedicali, biomedicali, fertilizzanti e similari;

- internazionalizzazione e promozione della creazione d'impresa innovativa;

- servizi per la competitività aziendale;

- sviluppo di sistemi informatici per il controllo degli impianti;

- sviluppo dei processi di controllo di qualità e sicurezza degli impianti;

	- promozione di metodologie per lo sviluppo di nuovi farmaci	
	e/o kit diagnostici;	
	- sviluppo di metodologie per il "rinnovo" della vita dei	
	farmaci, secondo le attuali tendenze dell'industria farmaceu-	
	tica mondiale;	
	- sviluppo di tecniche per migliorare l'eco sostenibilità	
	dei processi produttivi;	
	- sviluppo di tecniche per valutare il possibile inquina-	
	mento da farmaci di acqua/aria/suolo;	
	sviluppo di tecniche diagnostiche in campo biomedico;	
	sviluppo di tecniche chimico-analitiche in campo ambientale;	
	- monitoraggio e partecipazioni a bandi regionali, nazio-	
	nali ed internazionali comunque inerenti l'attività sociale;	
	- formazione;	
	- networking;	
	- attività trasversali (monitoraggio e valutazione generale	
	di progetto, rendicontazione).	
	La società offrirà servizi di studio, progettazione, R&D,	
	consulenza, formazione, assistenza tecnica, gestione, main-	
	streaming nei diversi ambiti operativi rientranti nella pro-	
	pria attività sociale.	
	Infine, la Società potrà compiere, nel rispetto delle dispo-	
	sizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute neces-	
	sarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	La Società svolge le attività sia direttamente che per conto	

dei soci, solo su richiesta esplicita di questi ultimi, può

inoltre svolgere attività esterna di ricerca, sviluppo e pro-

gettazione/attuazione e consulenze in genere per enti privati

e pubblici, nazionali, esteri o internazionali, persone fisi-

che e giuridiche anche se non soci. La società potrà operare,

sempre nell'attività di ricerca, sviluppo e progettazione,

anche in altri comparti.

La Società potrà operare anche quale organismo intermedio re-

sponsabile di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle

forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Na-

zionali e Regionali, assumendone le responsabilità consequen-

ti anche nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legisla-

tivo 31 marzo 1998, N. 123 e s.m.i.

Nell'ambito e per la realizzazione delle sue finalità la so-

cietà può acquisire, essere titolare e cedere in qualsiasi

forma, assumere o cedere in licenza brevetti, licenze, know

how o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale,

compiere operazioni industriali, commerciali, immobiliari,

mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del

pubblico, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti in

genere, la prestazione di avalli, fideiussioni e di altre ga-

ranzie anche ipotecarie, aderire ad enti, associazioni e or-

ganizzazioni nazionali ed internazionali, nonché assumere e

cedere partecipazioni ed interessenze e/o stipulare accordi

di collaborazione con società, imprese ed enti di interesse

per l'attività consortile. La società potrà acquisire beni strumentali e tecnologie anche avanzate, materie prime e semilavorati, e servizi in genere anche da destinare all'attività dei soci.

La società, per la realizzazione del suo scopo, si avvale, tra l'altro, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente in campo nazionale e internazionale nonché di ogni agevolazione in materia di imposte indirette e dirette e di contributi sociali previsti dalla legislazione vigente.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ART. 5 BIS RESPONSABILITA' DEI SOCI

Ciascun socio, qualora riceva da soggetti terzi, per qualunque ragione o motivo e in qualunque forma, richieste di adempimento di obbligazioni di ogni genere e specie - pecuniarie e non -, che siano comunque connesse ad una responsabilità - reale o anche solo ritenuta - per inadempimenti di altri soci, avrà diritto di rivalersi integralmente, verso ciascun socio a cui sia imputabile tale inadempimento, per i danni tutti che il socio escusso avesse a subire in conseguenza dell'inadempimento del socio responsabile.

Il suddetto diritto di rivalsa potrà essere esercitato in ogni tempo, senza limitazioni di sorta ed indipendentemente dai motivi che hanno portato il socio responsabile, o i diversi soci responsabili, a non adempiere, anche parzialmente,

alle proprie obbligazioni.

Art. 5 TER - OSSERVANZA DEL D. LGS. N. 231/2001 E S.M.I.

Tutte le attività effettuate, direttamente o indirettamente, in esecuzione e/o comunque in connessione con il presente contratto saranno svolte nel pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni e financo dello spirito del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i..

I soci si impegnano ad adottare idonei ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché tutte le altre misure e i protocolli la cui predisposizione sia necessaria - ai sensi della suddetta normativa - al fine di prevenire la commissione degli illeciti-presupposto della responsabilità amministrativa da reato, così come prevista e disciplinata dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

I soci si impegnano a richiedere ai terzi, con cui di volta in volta instaureranno rapporti contrattuali sia per conto della società che per conto di singoli soci, il pieno ed assoluto rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Il recesso eventualmente effettuato da qualsiasi socio che abbia compiuto violazioni alle disposizioni del Decreto, non esclude la sua responsabilità nei confronti degli altri soci per le violazioni al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. da esso commesse.

Ai sensi dell'art. 31 del presente statuto è prevista l'e-

scissione del socio che venga condannato nel merito, anche solo in primo grado, per aver compiuto violazioni alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, salvo il risarcimento dei danni.

Art.6 - REQUISITI DEI SOCI

Possono essere ammessi alla Società Consortile:

- piccole e medie imprese (PMI), grandi imprese, In qualsiasi forma costituite, e loro raggruppamenti, che esercitano attività nei settori di competenza della Società o nei settori complementari o correlabili alla Società;

- università;

- fondazioni ed enti di Ricerca pubblici e privati non profit;

- fondazioni bancarie;

- organizzazioni e istituzioni nazionali e/o internazionali che svolgono attività nel campo della ricerca;

- associazioni di categoria

Art. 7 - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi desidera divenire socio della società dovrà inoltrare domanda scritta di ammissione che sarà istruita dal Consiglio di Amministrazione, ai fini sia dell'accertamento dell'esistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, sia della compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali.

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda deve essere

corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato CCIAA;

b) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

c) dichiarazione di impegno a sostenere la gestione a mezzo dei contributi di cui all'articolo 10 dello Statuto;

Alla domanda si dovrà allegare, altresì, copia dello Statuto

Il Consiglio di Amministrazione, previo esame dell'idoneità dell'istanza e dei documenti a corredo, valuterà la richiesta di ammissione con decisione insindacabile a maggioranza dei suoi membri e provvederà a comunicarla al soggetto richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con specifica indicazione della quota di partecipazione al capitale da versare, degli altri eventuali contributi dovuti e dei termini entro cui provvedere.

Qualora la domanda venga accolta e quindi si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, gli amministratori dovranno procedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea straordinaria, affinché quest'ultima deliberi in tal senso.

Il diritto di sottoscrizione potrà essere escluso o limitato - con delibera assunta dall'assemblea con una maggioranza dei soci che rappresentino almeno il 50% del capitale sociale - a vantaggio dei soggetti che hanno chiesto di partecipare alla

	società, sempre nel rispetto delle maggioranze del capitale	
	sociale come riportate al successivo articolo 8.	
	Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve	
	provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della de-	
	libera del Consiglio, e comunque prima che si riunisca l'as-	
	semblea, a versare le somme necessarie, nella misura determi-	
	nata da parte del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 8 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è stabilito in Euro 81.000,00 (ottantuno-	
	mila\00), suddiviso in quote di conferimento unitarie, ai	
	sensi dell'art. 2474 del Codice Civile. Le quote di conferi-	
	mento dei singoli soci possono essere di diverso ammontare.	
	Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi e	
	nei limiti che seguono.	
	Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in	
	parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli al-	
	tri soci iscritti nel relativo libro, secondo la seguente	
	procedura:	
	- il socio alienante dovrà comunicare le proprie intenzio-	
	ni di vendere al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	a mezzo di lettera raccomandata a/r o di un telegramma o po-	
	sta elettronica certificata; quest'ultimo, entro venti giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, provvederà ad informare	
	gli altri soci mediante lettera raccomandata a/r o telegram-	

ma, da inviare all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

- I soci che intendessero esercitare la prelazione, entro venti giorni dalla data di ricevimento dell'avviso, dovranno comunicare le proprie intenzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a/r o telegramma; la mancata comunicazione nei termini anzidetti equivarrà a rinuncia.

- I soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare la prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita in base all'entità della stessa e proporzionalmente alle quote rispettivamente possedute. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota dovrà essere stabilito facendo riferimento al reale valore della società nel momento in cui viene effettuata la cessione; nel caso in cui non si riuscisse a trovare un accordo in merito alla determinazione del prezzo della cessione nell'assoluto rispetto dei criteri suddetti, occorrerà fare ricorso alla clausola arbitrale contenuta nell'art-32 dello Statuto.

- Nel caso in cui il diritto di prelazione non fosse esercitato, le quote potranno essere offerte in vendita anche a soggetti terzi, i quali dovranno trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 6 del presente Statuto, trovarsi in condizioni di equilibrio economico-finanziario e dimostrare la propria idoneità tecnico-scientifica.

In caso di alienazione a terzi di quote sociali si attuerà la

seguinte procedura:

- il socio alienante dovrà comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione gli estremi e i dati che attestino il rispetto dei requisiti di cui al comma precedente da parte del potenziale acquirente e dovrà allegare la dichiarazione di quest'ultimo di accettazione dello Statuto Sociale;
- entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e sottoporre l'accettazione del nuovo socio all'approvazione dell'Assemblea, che delibererà con voto favorevole dei due terzi del capitale sociale;
- nel caso in cui l'Assemblea dei Soci accertasse l'esistenza dei requisiti e giudicasse l'attività compiuta dal nuovo candidato rispondente alle finalità sociali, esprimerà un giudizio favorevole; in caso contrario l'Assemblea dei soci si esprimerà negativamente, motivando la mancata accettazione;
- in tale ultima situazione, entro sessanta giorni dalla delibera di non accettazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà fornire al socio alienante indicazioni in merito ad un altro potenziale acquirente che assolva ai requisiti richiesti dal presente Statuto e che dichiari la propria disponibilità all'acquisto della quota in base al reale valore della Società al momento dell'alienazione, determinato concordemen-

te dalle parti ovvero affidato, secondo quanto previsto dall'art. 32 del presente statuto ad un collegio arbitrale; nello stesso termine il Consiglio di Amministrazione dovrà dar corso alla procedura di accettazione di cui al precedente punto, ovvero convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito al recesso del socio cedente.

Art. 10 - FONDO CONSORTILE

In aggiunta al capitale sociale, la Società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuto a qualsiasi titolo e senza obbligo di restituzione, alla Società.

Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società.

I soci sono tenuti a corrispondere - per i primi cinque anni di adesione alla Società Consortile - alla società un contributo annuo ordinario in proporzione alle quote sociali versate, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, salvo conguaglio entro i termini di approvazione del Bilancio d'esercizio sociale. Tale contributo sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione

Il contributo potrà o meno essere modificato dall'Assemblea

	dei Soci, in funzione delle esigenze di gestione su proposta	
	dell'organo amministrativo. All'Assemblea spetta, inoltre, la	
	determinazione di eventuali contributi straordinari da ri-	
	chiedere a tutti i soci o solo a quelli interessati a portare	
	avanti un determinato progetto, nella misura resa necessaria	
	dal progetto stesso e tenendo conto della quota di cofinan-	
	ziamento regionale.	
	Art. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla chiusura di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Am-	
	ministrazione redige il bilancio di esercizio secondo le nor-	
	me di legge e, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci ,	
	da effettuarsi nei termini di legge, provvede al deposito	
	dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	A norma dell'art. 18 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e suc-	
	cessive modificazioni, è vietata qualsiasi distribuzione di	
	utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi	
	forma alle imprese consorziate socie, anche in caso di scio-	
	glimento della società. Restano fermi gli ulteriori vincoli	
	di legge in materia di capitale e riserve.	
	Art. 12 - DECISIONI DEI SOCI	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue de-	
	liberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente	
	Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti.	

	I soci riuniti in Assemblea decidono sulle materie riservate	
	alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea	
	dei soci:	
	a. l'approvazione degli indirizzi generali e dei piani e	
	programmi di attività;	
	b. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli uti-	
	li;	
	c. la nomina e la revoca degli amministratori e la struttu-	
	ra dell'organo amministrativo;	
	d. la nomina dell'organismo di controllo e la sua revoca;	
	e. le modificazioni dello statuto;	
	f. l'approvazione dei regolamenti e la loro modifica;	
	g. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	h. la determinazione, su proposta del Consiglio di Ammini-	
	strazione, dell'aumento del capitale sociale e della quota di	
	partecipazione di capitale dovuta da ciascun socio;	
	i. la riduzione del capitale per perdite nel caso previsto	
	dal quarto comma dell'art 2482_bis del codice civile;	
	j. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della	

	società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei	
	criteri di svolgimento della liquidazione.	
	k. La nomina del comitato tecnico-scientifico su proposta del	
	cda.	
	Art. 13 - DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei Soci, in	
	regola con i versamenti relativi alle quote sottoscritte e ai	
	contributi e quant'altro dovuto e deliberato dall'assemblea.	
	Ogni socio ha diritto di voto proporzionale alla quota posse-	
	duta, come stabilito nell'art. 8 del presente statuto.	
	Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.	
	Art. 14 CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	La società non potrà assumere delibere per consultazione	
	scritta.	
	Art. 15 - ORGANI SOCIALI	
	Gli Organi della Società sono:	
	1) l'Assemblea dei Soci;	
	2) il Consiglio di Amministrazione;	
	3) il Presidente e il Vice-Presidente;	
	4) il Comitato tecnico-scientifico;	
	5) il Sindaco Unico.	
	ART. 16 - ASSEMBLEA	
	Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate	
	nel precedente articolo 12, nonché in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	

pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea approva anche:

- a. i piani e i programmi comprese le modalità di attuazione;
- b. il programma annuale di attività, i costi e le fonti di copertura.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata A/R, fax, e-mail, posta certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima

	convocazione.	
	In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea potrà essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 17 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vota-	

zioni.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 18 - DELEGHE

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da un socio, nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun partecipante può rappresentare in Assemblea mediante delega solo un altro socio.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante della Società con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o ai revisori, se nominati né a dipendenti della società.

Art. 19 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su ri-

chiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettere e-j) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui 1 (uno) eletto in rappresentanza delle aziende con fatturato (rilevato dall'ultimo bilancio depositato alla data dell'elezione) inferiore a 3(tre) mln di euro, 1 (uno) in rappresentanza delle aziende con fatturato compreso tra un minimo di 3 (tre) mln di euro e inferiore a 100 (cento) mln euro, 1 (uno) in rappresentanza delle aziende con fatturato superiore a 100 (100) mln di euro e 1 (uno) in rappresentanza

	delle Università e dei centri di ricerca nominati su decisio-	
	ne dei soci, dura in carica tre anni e può essere revocato,	
	anche prima della scadenza, su decisione dell'Assemblea dei	
	soci, con deliberazione motivata assunta con il voto favore-	
	vole della maggioranza dei suoi membri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. Il mandato scadrà alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del	
	mandato.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso	
	dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli	
	altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nomi-	
	nati restano in carica sino alla scadenza del consiglio.	
	Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in	
	caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso	
	di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Sino a	
	contraria deliberazione dei soci, gli amministratori non sono	
	vincolati al divieto di cui all'art. 2390 c.c., ed in consi-	
	derazione della natura consortile della società essi sono di-	
	spensati dall'osservanza dell'art. 2391 c.c..	
	Il Consiglio si doterà di apposito regolamento ai sensi del	
	D.Lgs. 231/2001.	

Art. 22 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi della società; in sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione propone il Comitato Tecnico Scientifico all'Assemblea che ne delibera la nomina ed istituisce Comitati o Gruppi di Lavoro, per problemi specifici il cui coordinamento è affidato ad esperti con provate capacità specifiche.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore del Polo e determina le deleghe ed i poteri, anche di rappresentanza e di firma, gli aspetti contrattuali ed il trattamento economico.

Ai componenti il Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'incarico per la partecipazione alle adunanze.

ART. 23 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli

	amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna	
	presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministra-	
	zione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei membri presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale fir-	
	mato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	ART. 24 CONSULTAZIONE SCRITTA E PARERE ESPRESSO PER ISCRITTO	
	Il Consiglio di Amministrazione non potrà assumere decisioni	
	con il metodo della consultazione scritta.	

ART. 25 - PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, un Presidente ed un Vice Presidente Vicario.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della società.

In caso di assenza ed impedimenti del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli successivamente per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che convocherà senza indugio;
- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;
- vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società;
- coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali alienazioni delle quote della Società.

ART. 25 bis VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in caso di assenza prolungata, impedimento o dimissioni.

ART. 25 ter - COORDINATORE

Il Consiglio di Amministrazione nomina il direttore/coordinatore che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministra-

	zione e alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, senza	
	diritto di voto.	
	Il Direttore/Coordinatore coordina le attività dei Gruppi di	
	Lavoro, affidati ciascuno ad un responsabile nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione. I responsabili dei singoli	
	Gruppi di Lavoro si riuniscono periodicamente, al fine di as-	
	sicurare il coordinamento dei rispettivi lavori.	
	ART. 26 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	L'Assemblea dei Soci può determinare un'indennità annua com-	
	plessiva a fronte dell'attività esercitata dagli	
	Amministratori.	
	Art. 27 - SINDACO	
	In conformità all'art. 2477 c.c., la nomina di un Sindaco U-	
	nico è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a	
	quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina	
	è, altresì, obbligatoria se per due esercizi consecutivi sia-	
	no stati superati due dei limiti indicati dal primo comma	
	dell'art. 2435-bis c.c..	
	In caso di nomina, si applicano le disposizioni previste per	
	le società per azioni, ed è riservata al sindaco unico anche	
	l'attività di controllo contabile, il Sindaco Unico pertanto	
	dovrà essere in possesso dei requisiti di legge.	
	Art. 28 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO	
	Il Comitato Tecnico Scientifico proposto dal Consiglio di Am-	
	ministrazione e nominato dall'Assemblea, è composto da sette	

membri, che eleggono un loro Presidente.

I membri del Comitato restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Comitato, in qualità di organo consultivo del Consiglio di Amministrazione, elabora piani di attività, e formula al Consiglio di Amministrazione proposte sulle linee di attività della società.

Il Comitato esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società, e suggerimenti per la conduzione tecnico scientifica della stessa in coerenza con le finalità complessive della società Consortile. Il Comitato inoltre predispone entro il 30 marzo di ogni anno una relazione sui risultati tecnico-scientifici conseguiti nell'anno precedente.

Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO

Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, il Consiglio di Amministrazione redige uno o più regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società nonché i criteri di utilizzo dei risultati che emergono dalle attività della Società Consortile e l'eventuale concessione ai Consorziati e/o a terzi soggetti non Consorziati dei diritti di utilizzazione e sfruttamento

	dei risultati stessi e del know-how ad esse connesso. Rimane	
	in ogni caso fermo il principio che i risultati delle atti-	
	vità di ricerca svolte dai singoli Soci all'interno delle at-	
	tività di ricerca di cui alla Società Consortile, nonché i	
	diritti correlati al loro utilizzo, sono di esclusiva pro-	
	prietà del o dei consorziati che li ha o hanno generati.	
	Art. 30 - RECESSO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso al-	
	l'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a. il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b. la trasformazione della società;	
	c. la fusione e la scissione della società;	
	d. la revoca dello stato di liquidazione;	
	e. il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f. il compimento di operazioni che comportino una sostan-	
	ziale modifica dell'oggetto della società;	
	g. il compimento di operazioni che determinano una rilevan-	
	te modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'art. 2468 co 4 del codice civile;	
	h. il trasferimento delle partecipazioni, in relazione al	
	disposto dell'art. 2469 co 2 del codice civile.	
	Per espressa pattuizione dei soci, qualora alcuno di essi in-	
	tenda recedere dalla società ("Socio Recedente"), avrà dirit-	
	to di farlo in ogni momento, laddove ritenga che, in base ad	
	informazioni concrete da valutarsi secondo principi di cor-	

rettezza e buona fede, qualsiasi altro socio ponga in essere, anche individualmente, condotte che possano comportare una responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. a carico della società e/o del Socio Recedente, fatto comunque salvo il diritto del Socio Recedente stesso al risarcimento dei danni tutti diretti e indiretti.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Fatti salvi comunque i casi di recesso ed esclusione previsti dalla legge e dal presente statuto, ciascun socio ha il diritto di recedere dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal suo ingresso nella società.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. Tuttavia, il recesso produce effetti immediati, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti della società consortile anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi dello stesso derivanti dal presente statuto, per garantire l'esatto adempimento delle dette obbligazioni, la società consortile potrà trattenere le somme rivenienti dalla liquidazione sino alla chiusura di tutte le attività in cui il socio recedente era coinvolto a qualsiasi

	titolo ne il socio medesimo potrà revocare le garanzie pre-	
	state.	
	In caso di recesso il consorziato ha diritto alla liquidazio-	
	ne della quota di partecipazione. Tuttavia l'importo della	
	quota di liquidazione, attesa la finalità Consortile della	
	Società, non potrà essere in nessun caso superiore all'entità	
	del capitale sociale da esso versato maggiorato degli inte-	
	ressi legali.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta anno-	
	tazione nel libro dei soci.	
	Art. 31 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci	
	assunta con delibera assembleare, su proposta del Consiglio	
	di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2479-bis c.c..	
	L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle ob-	
	bligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e	
	dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione	
	del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'in-	
	terdizione anche temporanea dai pubblici uffici. La dichiara-	
	zione del fallimento è immediatamente operante agli effetti	
	dell'esclusione.	
	Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclu-	
	sione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle at-	
	tività della società, per decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, il quale deve contestualmente convocare l'assem-	

blea perché deliberi in merito.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, secondo quanto previsto al penultimo comma dell'art. 30.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare.

Art. 32 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'interpretazione, esecuzione e validità dello statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante la procedura di Conciliazione Camerale, prevista presso la CC.I.AA in cui la Società è iscritta.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 33 - SCIoglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a. per il decorso del termine;

b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

	c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo le-	
	gale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;	
	e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;	
	f. per deliberazione dell'assemblea;	
	g. per le altre cause previste dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	L'anticipato scioglimento della società, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, può avvenire per deliberazione dell'as-	
	semblea straordinaria.	
	L'assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nomi-	
	nerà uno o più liquidatori, stabilendo i loro poteri ed	
	emolumenti.	
	Art. 34 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente	
	statuto si fa riferimento al codice civile e alle altre leggi	
	in materia.	
	Firmato - PENTOLA Osvaldo	
	STARITA Eugenio	
	MARINUCCI Emanuele	
	CECCHINI Claudio Paolo	
	IOVENITTI Paolo	
	POGGI Andreina	
	MARTINELLI Massimo	

	AMOROSO Alberto	
	DE PAOLIS Rubino	
	ARINGHIERI Eugenio	
	D'ALESSANDRO Francesco	
	ETTORRE Vincenzo	
	PROIETTI Lisa	
	GAGLIARDI Luigi	
	IACOBELLI Stefano	
	IRRERA GIUSEPPE ANTONIO	
	CAUTI Ercole	
	PARISSE Massimo	
	PUCCIONI MARIO	
	TONUS VITTORIO	
	MORGANELLA Igina	
	ALFIERI FRANCESCO	
	FINA Maria Domenica	
	MICANGELI Massimo	
	PIRACCI Mauro	
	DI CESARE Alessandro	
	Vincenzo Galeota Notaio	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusto Decreto del	
	22.02.2007 mediante M.U.I..	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale su sup-	
	porto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR n.	
	445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione	